



Basi legali per il lavoro durante la formazione professionale

Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (di cui il limite d'età è stato abbassato ai 18 anni), l'Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro stabilisce particolari disposizioni per i giovani in formazione.

Il presente promemoria riassume tutte le disposizioni attuali relative alla Legge sul lavoro che un'azienda formatrice deve conoscere. Alla fine del documento si trovano le abbreviazioni utilizzate, e una lista di indirizzi e di link utili.

Sommario

Condizioni generali:

Stage d'orientamento e d'osservazione, età minima per iniziare una formazione professionale di base, lavori pericolosi, obbligo di informare i giovani all'inizio della formazione professionale di base

Lavoro diurno e serale:

Informazioni generali sugli orari di lavoro, lavoro serale, lavoro notturno, riposo quotidiano, lavoro domenicale, lavoro straordinario

Domande specifiche sul rapporto di tirocinio:

Frequenza della scuola professionale, dell'insegnamento scolastico e dei corsi interaziendali durante i giorni di riposo, esenzione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell'ambito della formazione professionale di base (elenco delle categorie professionali)

Ulteriori normative riguardanti tutti i lavoratori:

Pause

Durata massima della settimana lavorativa (a partire dall'età di 18 anni)

Semigiornata libera settimanale o giorno libero

Semigiornata libera o giorno libero nelle settimane in cui cade un giorno festivo legale

Giorni di riposo cantonali

Condizioni generali

Stage d'orientamento e d'osservazione

a partire dai 13 anni
8 ore al giorno
40 ore a settimana al massimo
tra le ore 6:00 e le ore 18:00
pausa di 30 minuti quando l'orario supera le 5 ore
durata massima di 2 settimane
Art. 11 lett. b OLL 5
Art. 30 cpv. 2 lett. a LL

Età minima per iniziare una formazione professionale di base

15 anni (previa autorizzazione cantonale, eccezionalmente a partire dai 14 anni)
Art. 9 cpv. 1 OLL 5

Lavori pericolosi

Art. 1 dell'Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
Divieto di lavori pericolosi per giovani, ad es. a contatto con radiazioni ionizzanti, lavori in condizioni di sovrappressione, lavori che espongono al caldo, al freddo o a umidità eccessivi o lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o scosse a forte impatto.
Art. 4 OLL 5

Obbligo di informare i giovani all'inizio della formazione professionale di base

Il datore di lavoro deve provvedere affinché i giovani siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti. Il datore di lavoro deve informare i genitori o i tutori in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.
Art. 19 OLL 5

Lavoro diurno e serale

Informazioni generali sull'orario di lavoro

Orario di lavoro diurno dalle ore 06:00 alle ore 20:00
Orario di lavoro serale dalle ore 20:00 alle ore 23:00
Orario di lavoro notturno dalle ore 23:00 alle ore 06:00

L'inizio del lavoro diurno può essere anticipato al massimo di 1 ora. Se nell'azienda l'inizio del lavoro diurno è fissato per le 05:00, questo orario vale come lavoro diurno anche per i giovani.
Art. 10 cpv. 1 LL, art. 12 cpv. 2 OLL5



Minori di 18 anni

Lavoro serale

A partire dai 16 anni fino alle ore 22:00 al più tardi.

9 ore di lavoro al giorno al massimo.

Il lavoro diurno e quello serale devono rientrare in un lasso di tempo di 12 ore.

Artt. 10 cpv. 1, 31 cpv. 1, 2 LL

Attenzione:

Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani possono essere impiegati solo fino alle ore 20:00.

Art. 16 cpv. 2 OLL 5

Lavoro notturno

dalle ore 22:00 alle ore 06:00

Di principio vietato, salvo autorizzazione dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, nella misura in cui l'occupazione notturna è indispensabile.

Art. 12 OLL 5; art. 31 cpv. 4 LL

Per determinate professioni vige una normativa speciale sul lavoro notturno, stabilita dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR, SECO) sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base (RS 822.115.4, si vedano i "Link").

Riposo giornaliero

Minimo di 12 ore consecutive.

Art. 16 cpv. 1 OLL 5

Lavoro domenicale

Autorizzato solo in casi eccezionali.

In casi eccezionali l'autorità cantonale autorizza un massimo di sei domeniche per anno civile; per un numero maggiore di domeniche lavorative l'autorizzazione viene conferita dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), se:

A partire dai 18 anni

Lavoro serale

Dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Deve essere compreso in un lasso di tempo di 14 ore, incluse le pause e le ore di straordinario

Art. 10 cpv. 1, 3 LL

Lavoro notturno

dalle ore 23:00 alle ore 06:00

Di principio vietato, salvo autorizzazioni eccezionali. Le eccezioni sono elencate nell'allegato alla OLL 2.

Si veda anche l'artt. 16 e 17 cpv. 1 LL

In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro non può superare nove ore e deve essere compresa in un lasso di tempo di dieci ore, pause incluse.

Art. 17a LL; OLL 2

Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25% per il lavoro notturno temporaneo (meno di 25 notti per anno civile) e un supplemento di tempo del 10% per il lavoro notturno regolare.

Art. 17b LL

Riposo giornaliero

Minimo di 11 ore consecutive.

Art. 15a LL (le eccezioni sono disciplinate dall'art 15a cpv. 2 LL)

Lavoro domenicale

Di principio vietato.

Le eccezioni concesse a determinati gruppi di aziende e di lavoratori sono disciplinate dall'OLL 2, in caso contrario va richiesta l'autorizzazione alle autorità competenti.



1. il lavoro domenicale è indispensabile per:
 - a) raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o
 - b) correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore;
2. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata;
3. l'occupazione domenicale non pregiudica la frequenza della scuola professionale.

Art. 31 cpv. 4 LL, art. 13 OLL 5

Confronta anche l'Ordinanza DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base.

Lavoro straordinario

Le ore di straordinario sono quelle che superano la durata massima della settimana lavorativa.

Art. 12 cpv. 1 LL, art. 25 cpv. 1 OLL 1

Il lavoro straordinario è autorizzato solo a partire dall'età di 16 anni.

Art. 31 cpv. 3 LL

Il lavoro straordinario è autorizzato solo se rientra nelle nove ore di lavoro giornaliera.

Art. 31 cpv. 1 LL

I giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione dei casi in cui la loro collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore.

Art. 17 cpv. 2 OLL 5

I datori di lavoro devono dare la possibilità ai dipendenti di esprimere le loro opinioni e, nella misura del possibile, tenerne conto.

Compensazione del lavoro straordinario

Il lavoro straordinario normalmente va compensato entro 14 settimane mediante congedo corrispondente o pagamento.

Art. 13 cpv. 1, 2 LL, art. 25 cpv. 2 OLL 1

Le autorizzazioni fino a sei domeniche per anno civile sono accordate dall'autorità cantonale.

Art. 18 cpv. 1 LL

Spetta alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) accordare l'autorizzazione per più di sei domeniche.

Lavoro straordinario

Le ore di straordinario sono quelle che superano la durata massima della settimana lavorativa.

Art. 12 cpv. 1 LL, art. 25 cpv. 1 OLL 1:

Il lavoro straordinario è autorizzato in via eccezionale unicamente durante giorni feriali tra le ore 06:00 e le ore 23:00, in caso di lavori urgenti, inventari, chiusura di conti, liquidazioni, prevenzione o correzione di disfunzioni d'esercizio.

Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare le due ore al giorno. Nelle grandi imprese che hanno la settimana lavorativa di 45 ore, il numero totale di ore di straordinario per anno civile è di 170, mentre nelle piccole imprese (da uno a quattro dipendenti senza proprietario) che hanno la settimana lavorativa di 50 ore, il numero totale di ore di straordinario per anno civile è di 140. (Compensazione ai sensi dell'art. 13 LL).

Art. 12 cpv. 2 LL

Supplemento salariale ai sensi dell'art. 13 LL

I datori di lavoro devono dare la possibilità ai dipendenti di esprimere le loro opinioni e, nella misura del possibile, tenerne conto.

Compensazione del lavoro straordinario

Il lavoro straordinario normalmente va compensato entro 14 settimane mediante congedo corrispondente o pagamento.

Art. 13 cpv. 1, 2 LL, art. 25 cpv. 2 OLL 1



Domande specifiche sul rapporto di tirocinio

Frequenza della scuola professionale

Per la computabilità delle ore di lezione obbligatorie al tempo di lavoro, vale quanto segue: un giorno intero di lezione in una scuola professionale (con un massimo di nove ore, inclusi i corsi facoltativi e di sostegno) equivale a un giorno di lavoro. Secondo la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è da considerarsi un giorno intero di scuola quando le persone in formazione hanno seguito sei o più ore di lezione.

Nel caso di orario flessibile vale quanto segue: un giorno intero di lezione (massimo di nove ore) è considerato un "giorno di lavoro normale", nella misura in cui un giorno di lavoro equivale a 1/5 del tempo di lavoro settimanale.

Le consuete pause durante le lezioni (escluse le pause di mezzogiorno) non possono essere dedotte dal tempo di lavoro (un'ora di lezione equivale a un'ora di lavoro).

Art. 18 cpv. 2 OFPr, art. 31 LL, art. 345a cpv. 2 CO

Insegnamento scolastico e corsi interaziendali durante i giorni di riposo aziendale

La frequenza delle lezioni scolastiche equivale al tempo di lavoro (art. 31 LL) quando le lezioni si svolgono durante l'orario di lavoro. Lezioni scolastiche e corsi interaziendali seguiti durante giorni di riposo aziendale o durante semigiornate libere non possono essere dedotti dal tempo di riposo delle persone in formazione.

Ne consegue una facile regola: se le lezioni scolastiche o i corsi interaziendali avvengono durante una giornata o semigiornata libera, il tempo libero perso dovrà esser recuperato ancora nel corso della settimana in questione.

Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni

Il lavoro notturno o domenicale temporaneo (massimo di dieci notti e sei domeniche) è autorizzato dall'autorità cantonale competente, mentre quello periodico o regolare è autorizzato dalla SECO.

Esenzione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell'ambito della formazione professionale di base

Art. 14 OLL 5

Le disposizioni delle singole professioni si trovano nell'Ordinanza del DEFR del 21 aprile 2011 (stato 1° dicembre 2013) sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base (RS 822.115.4) al link seguente: www.admin.ch/gov/it (inserire il numero 822.115.4).

Settore alberghiero, ristorazione ed economia domestica:

impiegato/impiegata d'economia domestica AFC

addetto/addetta d'economia domestica CFP

addetto/addetta d'albergo CFP;

impiegato/impiegata d'albergo AFC;

addetto/addetta di ristorazione CFP;

impiegato/impiegata di ristorazione AFC;

cuoco/cuoca AFC;

addetto/addetta di cucina CFP;

impiegata/impiegato di commercio AFC (formazione di base e formazione estesa) nel ramo di formazione e d'esame settore alberghiero-gastronomia-turismo;

impiegata/impiegato di gastronomia standardizzata AFC.



Panetterie, pasticcerie e confettere:

panettiere-pasticciere-confettiere/panettiera-pasticciera-confettiera AFC;

panettiere-pasticciere-confettiere/panettiera-pasticciera-confettiera CFP.

Commercio al dettaglio di panetteria, pasticceria e confetteria:

impiegata/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d'esame panetteria, pasticceria e confetteria;

assistente del commercio al dettaglio CFP nel ramo di formazione e d'esame panetteria, pasticceria e confetteria.

Tecnologia dell'industria lattiera:

tecnologo/tecnologa dell'industria lattiera AFC;

addetto/addetta alla trasformazione lattiero-casearia CFP;

Tecnologia alimentare:

tecnico/tecnica alimentarista AFC;

addetto/addetta alimentarista CFP.

Settore delle linee di produzione e di imballaggio:

operatore/operatrice di linee di produzione AFC.

Macelleria-salumeria:

macellaio-salumiere/macellaia-salumiera AFC;

addetto/addetta di macelleria CFP.

Detenzione e cura degli animali:

professionista del cavallo AFC;

custode di cavalli CFP;

guardiano d'animali/guardiana d'animali AFC.

Sanità:

operatore sociosanitario/operatrice sociosanitaria AFC;

operatore socioassistenziale/operatrice socioassistenziale AFC;

assistente di studio medico/assistente di studio medico AFC;

assistente di studio veterinario AFC;

addetto alle cure sociosanitarie/addetta alle cure sociosanitarie CFP.

Costruzione di binari:

costruttore/costruttrice di binari AFC;

addetto/addetta alla costruzione di binari CFP.

Elettricità di rete:

elettricista per reti di distribuzione AFC.

Trasporti pubblici:

agente dei trasporti pubblici AFC;

impiegato/impiegata di commercio AFC (formazione di base e formazione estesa) nel ramo di formazione e d'esame trasporti pubblici nell'ambito della consulenza e delle vendite.

Tecnica di palcoscenico:

operatore/operatrice di palcoscenico AFC.



Ulteriori normative riguardanti tutti i lavoratori

Pause

Un quarto d'ora per unità di lavoro giornaliera maggiore alle cinque ore e mezzo,
mezz'ora per unità di lavoro giornaliera maggiore alle sette ore,
un'ora per unità di lavoro giornaliera maggiore alle nove ore.

Art. 15 cpv. 1 LL

Le pause sono da considerarsi tempo lavorativo quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro. Il regolamento del personale può prevedere pause retribuite.

Art. 15 cpv. 2 LL

Durata massima della settimana lavorativa (a partire dall'età di 18 anni)

È in vigore la seguente normativa:

45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al dettaglio (con più di cinquanta dipendenti);

50 ore per tutti gli altri lavoratori

Art. 9 cpv. 1 LL, art. 2 OLL 1 (definizione di grande azienda)

Semigiornata libera settimanale o giorno libero

Ai sensi dell'art. 21 cpv.1 LL, se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore una semigiornata libera per settimana. Tale disposizione vale anche per i giovani che assolvono una formazione professionale di base. Se per i dipendenti la settimana lavorativa dura cinque giorni, deve valere lo stesso per i giovani in formazione.

Art. 31 cpv. 1 LL

Semigiornata libera o giorno libero in una settimana in cui cade un giorno festivo legale

Ai sensi dell'art. 20 cpv. 4 OLL 1, i periodi di riposo prescritti dalla legge non possono essere defalcati dalla semigiornata libera settimanale. Tuttavia, quest'ultima è considerata accordata quando il giorno feriale in cui è normalmente concessa coincide con un giorno festivo ai sensi dell'articolo 20a cpv. 1 della Legge sul lavoro.

Vale inoltre quanto segue:

Nelle settimane in cui un giorno festivo legale coincide con un giorno o con una semigiornata liberi, non devono essere concessi né un giorno, né una semigiornata liberi supplementari.

Giorni di riposo cantonali

Oltre agli otto giorni festivi legali stabiliti dai Cantoni, i singoli Cantoni possono fissare ulteriori giorni festivi (giorni di riposo) che, ai sensi della Legge sul lavoro, valgono come giorni di lavoro e non sono quindi da considerare come delle domeniche. Un esempio è il 1° maggio in diversi Cantoni. Se il contratto di lavoro individuale o collettivo non dispone nulla in merito, simili giorni festivi possono essere compensati anteriormente o posteriormente.

Il sistema di retribuzione mensile non prevede riduzioni salariali.



Link

www.defr.admin.ch (documentazione > legislazione > raccolta sistematica)

RS 822.115.4

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base.

Link verso il formulario di domanda sul lavoro domenicale e notturno:
rivolgersi all'autorità cantonale di vigilanza.

www.seco.admin.ch (temi > lavoro > permesso di lavoro)

Link verso il permesso di lavoro SECO.

Abbreviazioni utilizzate

art.	articolo
CO	Codice delle obbligazioni (Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero - Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)
cpv.	capoverso
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
LFPr	Legge sulla formazione professionale (Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, RS 412.10)
LL	Legge sul lavoro (Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, RS 822.11)
OFPr	Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale, RS 412.101)
OLL 1	Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (RS 822.111)
OLL 2	Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori, RS 822.112)
OLL 5	Ordinanza protezione dei giovani lavoratori (Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro, RS 822.115)
RS	Raccolta sistematica delle leggi federali e del diritto federale (le leggi possono essere trovate attraverso il loro numero RS su www.admin.ch/ch/l/irs/rs)



Uffici competenti

Autorità cantonali

Per l'elenco si veda su www.ch.ch/verzeichnis (Autorità cantonali)

Segreteria di Stato dell'economia SECO

www.seco.admin.ch

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

www.sefri.admin.ch

Bibliografia

Direzione del lavoro - Condizioni di lavoro. *Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la Legge sul lavoro*. Berna: SECO, 2014.

www.seco.admin.ch (Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Promemoria e bollettini di informazione > Lavoro)

Direzione del lavoro - Condizioni di lavoro. *Protezione dei giovani lavoratori. Informazioni per i giovani fino a 18 anni*. Berna: SECO, 2013

www.seco.admin.ch (Documentazione > Pubblicazioni e formulari > Opuscoli > Lavoro)

Fonte di riferimento SECO:

UFCL – Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna

CSFO. *Lessico della formazione professionale*.

Berna : CSFO Edizioni, 2013. 240 pagg. ISBN 978-3-03753-066-5

Disponibile on-line con passaggio diretto dall'italiano, al francese, al tedesco o all'inglese e viceversa su: www.les.formazioneprof.ch

Dommann, Franz. *Basi legali, aiuto alla pratica della formazione professionale*.

Berna: CSFO Edizioni, 2010. 88 pagg. ISBN 978-3-03753-055-9

Ordinazioni /Servizio clienti:

CSFO Distribuzione, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen, tel. 0848 999 001, fax. 031 320 29 38
distribuzione@csfo.ch, www.shop.csfo.ch





Promemoria 18
Basi legali per il lavoro durante la formazione professionale
www.memo.formazioneprof.ch

Edizione agosto 2015

© **CSFO Berna**

È consentita la ristampa integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, comprese la memorizzazione e l'utilizzazione su supporti ottici ed elettronici, purché venga indicata la fonte.

CSFO | Casa dei Cantoni | Speichergasse 6 | Casella postale 583 | 3000 Berna 7
Telefono 031 320 29 00 | Fax 031 320 29 01 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch